Il Sole 24 ORE

Data 19-09-2009
Pagina 31
Foglio 1

Cassazione. Professioni e prelievo

Il lavoro occasionale salva dall'Irap

Sergio Trovato

Solo la collaborazione occasionale salva il professionista dall'Irap. Quindi, un odontoiatra che si sia avvalso di lavoro altrui per un periodo di tempo determinato, anche se abbia erogato un compenso non elevato, è tenuto a pagare il tributo. È quanto affermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza 20001 del 17 settembre 2009.

Nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna aveva accolto il ricorso perché il professionista aveva svolto l'attività non solo presso il proprio studio, ma anche in un altro studio dentistico. Peraltro, le spese per prestazioni di lavoro dipendente, indicate nella dichiarazione dei redditi, erano di importo irrilevante. Per i giudici di piazza Cavour, invece, il lavoro non occasionale è sempre «indice di una organizzazione autonoma anche se per un tempo limitato».

Il reddito dei professionisti non può essere assoggettato a Irap quando è il risultato solo del lavoro personale. Infatti, per essere obbligati a pagare l'Irap non è sufficiente che abbiano una propria clientela, un'alta specializzazione o un reddito elevato (Cassazione, sentenza 19515 del 10 settembre 2009).

Del resto, il presupposto dell'imposta è l'autonoma organizzazione, costituita da impiego di capitali, risorse, beni strumentali e lavoro altrui non occasionale. Dunque, la presenza di elementi che da soli sono in grado di accrescere la potenzialità reddituale del contribuente. La Commissione tributaria regionale di Roma, seconda sezione, con la sentenza 21/2009, ha chiarito che i professionisti sono soggetti all'Irap quando nella loro attività si avvalgono di collaboratori, effettuano investimenti economici e utilizzano sofisticate strutture informatiche, che da soli sono idonei a creare un "quid pluris" di capacità contributiva e un valore aggiunto tassabile. L'organizzazione del lavoro diventa un fattore di produzione che crea ricchezza e, quindi, un maggior reddito. Questo è il motivo per cui, per esempio, non paga l'imposta un professionista che eserciti l'attività presso terzi e si avvalga di una struttura organizzativa che fa capo a un altro (Commissione tributaria di II° grado di Bolzano, seconda sezione, sentenza 2/2008).

Sempre i giudici di legittimità, con le sentenze 3672, 3682, 5258 del 2007 ed altre ancora, hanno stabilito che l'autonoma organizzazione, che determina la soggezione all'imposta, si riscontra quando un professionista o un altro lavoratore autonomo utilizzino mezzi superiori a quelli che la comune esperienza indica come strettamente indispensabili per l'attività. L'organizzazione per dar luogo a tassazione deve essere dotata di un'autonomia che potenzi e accresca la capacità produttiva del contribuente. La determinazione della quantità di beni che indica la presenza di un'organizzazione autonoma è poi demandata ai giudici di merito, come una valutazione di fatto, sulla quale la Cassazione, che si occupa di questioni di diritto, non può pronunciarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 50% dei bonus non si spende

Il modello «F24» si può compilare anche al computer

Ho bisogno di te.

Il lavoro occasionale salva dall'Irap

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.